

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 6 del 10 Marzo 2021

1. SOCIETA' DI CAPITALI - Entro il 16 marzo va pagata la tassa forfettaria annuale per le scritture contabili

Entro il prossimo **16 marzo 2021** deve essere pagata la **tassa forfettaria annuale** per la numerazione di libri e registri sociali obbligatori tenuti dalle sole **società di capitali** (Spa, Sapa e Srl), **società consortili a responsabilità limitata, sedi secondarie di società estere, aziende speciali e consorzi tra enti territoriali** (art. 23, Tariffa allegata al D.P.R. n. 641/1972).

L'importo dovuto prescinde dal numero dei libri e dei registri tenuti e dalle relative pagine, e ammonta a **309,87 euro** se, alla data del 1° gennaio 2021, l'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione non è superiore a 516.456,90 euro.

Tale importo è elevato a **516,46 euro** se il capitale o il fondo di dotazione supera, alla data del 1º gennaio 2020, l'importo di 516.456,90 euro.

Il versamento va effettuato utilizzando il **modello F24**, esclusivamente in modalità telematica, con indicazione, nella sezione "Erario", del **codice tributo 7085** - *Tassa annuale vidimazione libri sociali*, dell'importo e dell'anno per il quale viene eseguito il pagamento (2020).

Per l'importo dovuto, è possibile far **ricorso alla compensazione** con eventuali crediti vantati di altre imposte e contributi.

L'omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103,00 euro.

In caso di ritardato pagamento è possibile ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Si ricorda che per le **società di nuova costituzione** il pagamento va effettuato, prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA (su cui vanno riportati gli estremi di versamento), mediante bollettino di **C/C Postale n. 6007**, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara.

Ricordiamo, infine, che sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari): le società di persone, le società cooperative, le società di mutua assicurazione, gli enti non commerciali, le società di capitali sportive dilettantistiche.

LINK:

Per accedere al sito dell'Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alla vidimazione dei registri contabili clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento dei libri, registri, scritture e documenti contabili clicca qui.

2. DECRETO MILLEPROROGHE - Pubblicata la L. n. 21/2021 di conversione del D.L. n. 183/2020 - In vigore dal 1° marzo 2020

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2021, la **Legge 26 febbraio 2021, n. 21**, recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183,*

recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Tra le principali novità la proroga del termine per la convocazione delle assemblee per l'approvazione del bilancio, per l'utilizzo del bonus vacanze e per la richiesta di accesso agli interventi di integrazione salariale con causale Covid-19; il differimento fino al 30 aprile 2021 della possibilità per i datori di lavoro di ricorrere allo *smart working* semplificato; previsto, inoltre, che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo ed il 31 dicembre 2020, vengano notificati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2021 e il 28 febbraio 2022.

I INK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 183/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

Tra le tantissime novità introdotte dal provvedimento, abbiamo scelto di approfondire alcuni argomenti che brevemente illustriamo nei punti che seguono.

2.1. PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Proroga di termini in materia di innovazione tecnologica e digitalizzazione

L'articolo 1, comma 11, proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad acquistare beni e servizi informatici e servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ed in deroga al Codice dei contratti pubblici e ad ogni altra disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere.

Resta fermo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile e dei servizi in rete quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

La disposizione in esame modifica l'articolo 75 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), rubricato "Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese".

La disposizione di cui si dispone la proroga è finalizzata:

- ad agevolare la diffusione del lavoro agile di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- a favorire la diffusione di servizi in rete, ivi inclusi i servizi di telemedicina;
- ad agevolare l'accesso ai servizi in rete.

Le amministrazioni possono acquisire tali prodotti e servizi mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

I prodotti e i servizi dovranno essere scelti preferibilmente tra quelli basati sul **modello cloud SaaS** (*software as a service*) e con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 2018/1807 del Parlamento europeo del 14 novembre 2018.

2.2. CAMERE DI COMMERCIO - Rielezione del presidente

L'articolo 2, comma 4-quinquies, inserito dalla Camera dei deputati, modifica l'articolo 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, consentendo la seconda rielezione del presidente delle Camere di commercio, attualmente limitata a una sola volta.

Ricordiamo che il citato comma 3 dell'articolo 16 in questione è stato già più volte modificato nel corso del suo periodo di vigenza. Così:

- dal **1994 al 1999** era previsto che il Presidente delle Camere di commercio durasse in carica 4 anni in coincidenza con la durata del consiglio e fosse rinnovabile per una sola volta;

- dal 1999 al 2005 la durata dell'incarico è passata a cinque anni, sempre in coincidenza con la durata del consiglio, con una sola possibilità di rielezione;
- dal 2005 al 2016 le rielezioni diventano due:
- **dal 2016** la rielezione torna ad essere una (dopo l'intervento dell'art. 1, comma 1, lett. p), del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 219).

Per quanto sopra, a decorrere dal 1º marzo 2021, secondo quanto disposto dal nuovo comma 3 dell'articolo 16 della L. n. 580 del 1993 "*Il presidente dura in carica cinque anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per non più di due volte*".

2.3. STRUTTURE RICETTIVE - Proroga dei termini di adeguamento antincendio - SCIA entro il 30 giugno 2021

L'articolo 2, al comma 4-octies, inserito nella fase di conversione del decreto-legge, sostituisce l'articolo 1, comma 1122, lett. i), della L. n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018), al fine di **posticipare i** termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per alcune categorie di strutture ricettive turistico-alberghiere.

In particolare, il comma 4-octies dispone:

- la **proroga di un anno** (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) del termine per il **completamento dell'adeguamento antincendio per le strutture ricettive con oltre 25 posti letto**, ammesse al piano straordinario previsto dall'articolo 15 del decreto-legge n. 216 del 2011, che prevedeva una istanza da parte delle strutture interessate e la ammissione da parte di un decreto del Ministro dell'Interno (D.M. 16 marzo 2012), **previa presentazione della SCIA** che attesta il rispetto di almeno 4 dei requisiti indicati dal comma 1122 della legge n. 205 del 2017 **entro il 30 giugno 2021**;
- per le **strutture localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi metereologici** verificatisi a partire del 2 ottobre 2018, nonché **per i territori colpiti dagli eventi sismici** del Centro Italia del 2016 e 2017, e nei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio d'Ischia in ragione degli eventi sismici del 21 agosto 2017, si prevede la **proroga del termine di adeguamento al 31 dicembre 2022** (anziché entro il 30 giugno 2022), previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021 (anziché entro il 31 dicembre 2020);
- differisce di un anno, dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, per i rifugi alpini, il termine (previsto dall'art. 38, comma 2, del D.L. 69/2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011) e della SCIA sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011).

2.4. ASSEMBLEE SOCIETARIE - Nuove norme in materia di convocazione e di svolgimento

Il **comma 6 dell'articolo 3**, come integralmente sostituito nella fase di conversione del D.L. n. 183/2020, ha modificato i commi 1 e 7 dell'art. 106 del D.L. n. 18/2020 (c.d. "*Decreto Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27/2020, apportando **modifiche sia ai termini di convocazione dell'assemblea sia alle sue modalità di svolgimento**.

In particolare, al comma 1 ha stabilito che l'assemblea ordinaria "è convocata per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio" ed al comma 7 ha stabilito che le disposizioni per l'espressione del voto a distanza e per lo svolgimento dell'assemblea "si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021".

Il testo originario del decreto in esame aveva esteso alle assemblee sociali convocate entro la data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021 le norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie delle SpA ed s.r.l. disposte dall'articolo 106 del D.L. n. 18 del 2020.

Per effetto della novella introdotta nella fase di conversione del decreto-legge (nuovo comma 7 dell'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020), tali norme sono **applicabili alle assemblee sociali tenute entro il 31 luglio 2021**.

Ricordiamo che l'art. 2364, comma 2, e l'art. 2478-bis del Codice civile dispongono, per la società per azioni e per la società a responsabilità limitata, che lo statuto può indicare un termine maggiore di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, comunque non superiore a 180 giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, con la precisazione che in questo caso gli amministratori devono segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni di tale dilazione.

A seguito della modifica introdotta dalla L. n. 21/2021, in tutte le società è possibile convocare l'assemblea per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio e, quindi, **entro il 29 giugno 2021**, anche in assenza di apposita previsione statutaria e senza necessità di indicare le ragioni di tale dilazione nella relazione sulla gestione.

È agevole rilevare che il termine così modificato costituisce la data ultima per la convocazione dell'assemblea deputata all'approvazione del bilancio con la conseguenza che è sempre possibile convocarla anche prima di tale termine.

Il **comma 7**, nella **nuova formulazione**, ha soppresso ogni riferimento, per l'applicazione delle modalità di svolgimento a distanza delle assemblee societarie e per la partecipazione dei soci mediante il rappresentante designato, alla vigenza dello stato di emergenza sul territorio nazionale, evitando così che la norma possa comunque trovare attuazione ultrattiva nel caso di prolungamento dello stato emergenziale connesso alla pandemia tuttora in corso.

La sostituzione del termine "convocate" con "**tenute**" ha, poi, risolto i dubbi interpretativi sorti con la precedente formulazione, affermando più chiaramente che le **modalità a distanza** e la **partecipazione mediante il rappresentante designato** possono essere utilizzate soltanto nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, che si svolgeranno entro il prossimo 31 luglio.

Ciò posto, **le assemblee**, sia ordinarie che straordinarie, delle società di capitali e delle società cooperative e mutue assicuratrici che si svolgeranno entro il 31 luglio 2021, anche in deroga alle previsioni statutarie, **possono prevedere con l'avviso di convocazione delle assemblee che**:

- a) il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c., anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- b) l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione;
- c) l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio verbalizzante (art. 106, comma 2 e 3, del D.L. n. 18/2020).

In aggiunta, con esclusivo riferimento alle S.r.l., il comma 3 consente che l'espressione del voto avvenga **mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto**.

Per le società che fanno ricorso al **mercato del capitale di rischio** (quotate in mercati regolamentati o con azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante) è altresì prevista la possibilità di avvalersi, per le assemblee ordinarie e straordinarie, del **rappresentante designato** di cui all'art. 135-undecies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), anche se lo statuto disponga diversamente.

Nell'avviso di convocazione, tali società possono prevedere che l'intervento in assemblea avvenga **esclusivamente tramite il rappresentante designato**, al quale il socio deve, in modo sostanzialmente obbligatorio, conferire delega o subdelega (art. 106, comma 4 e 5, del D.L. n. 18/2020). L'intervento in assemblea per il tramite del rappresentante designato sia applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multimateriale di negoziazione (**art. 106, comma 5**, D.L. n. 18/2020).

2.5. REVISORI LEGALI DEI CONTI - Obblighi di aggiornamento professionale

Il **comma 7 dell'articolo 3** prevede che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi agli anni 2020 e 2021 si intendono eccezionalmente assolti se i crediti formativi sono conseguiti **entro il 31 dicembre 2022**.

Nel dettaglio, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione stabilisce che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 39 del 2010 relativi all'anno 2020 e all'anno 2021, consistenti nell'acquisizione di 20 crediti formativi in

ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

Come precisato dal Ministero dell'economia e delle finanze, le disposizione di cui all'articolo 3, comma 7 in commento, riguarda esclusivamente gli obblighi di formazione relativi al 2020 e al 2021.

Il differimento del termine per l'assolvimento dell'obbligo di formazione dei revisori legali dei conti iscritti al registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al 31 dicembre 2022, previsto dal comma 7 dell'articolo 3 del decreto legge in conversione, è giustificato dalla situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del contagio del virus Covid-19.

2.6. AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI - Tardivo deposito di bilanci

L'articolo 3-bis, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, prevede che il tardivo deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio, da parte di aziende speciali e istituzioni, non dà luogo a sanzioni purchè venga **effettuato entro il 31 marzo 2021**.

Ricordiamo che l'articolo 114 del decreto legislativo n. 267/2000 specifica che l'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è l'organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al Registro delle imprese o nel Repertorio delle notizie economico-amministrative (REA) della Camera di Commercio, del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.

2.7. SOCIETA' DI MUTO SOCCORSO - Proroga di termini per la trasformazione in Enti del Terzo settore

L'articolo 11, comma 1, fissa al 31 dicembre 2021, il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

Il comma 1 **fissa al 31 dicembre 2021** (precedentemente, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del Codice del Terzo Settore (CTS), entro i tre anni dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore del medesimo Codice), il termine perentorio per la trasformazione, senza devoluzione di patrimonio, delle Società di mutuo soccorso (SOMS) in Associazioni di promozione sociale (APS) o in altre associazioni del Terzo settore.

Come recentemente chiarito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 12411 del 16 novembre 2020, il decorso del termine, non pregiudica la possibilità di operare trasformazioni, ma le stesse fanno sorgere in capo alle società di mutuo soccorso i conseguenti obblighi devolutivi, come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge n. 3818 del 1886 (legge speciale in materia di SOMS).

Ricordiamo che il Codice del Terzo Settore dedica alle Società di mutuo soccorso gli articoli da 42 a 44, chiarendo all'art. 42 che alle SOMS si applicano in primo luogo le disposizioni della legge 3818 del 1886, e prevedendo al successivo art. 43 che "le SOMS già esistenti alla data di entrata in vigore del Codice, che nei successivi tre anni da tale data si trasformano in associazioni del Terzo settore o in associazioni di promozione sociale, mantengono, in deroga all'articolo 8, comma 3, della legge 15 aprile 1886 n. 3818, il proprio patrimonio".

La citata nota n. 12411 del 16 novembre 2020, una volta chiarito come la trasformazione di cui all'art. 43 CTS **non dove intendersi come obbligatoria** ma rappresenti una facoltà, che beneficia di un regime di "favor" consistente nell'assenza di obblighi devolutivi legati alla trasformazione, sottolinea che le SOMS che non se ne avvalgono continuano ad operare nel rispetto delle previsioni della normativa di riferimento, mantenendo integro il proprio patrimonio in quanto non soggette ad alcun generico obbligo di devoluzione dello stesso in conseguenza del solo decorso del termine previsto dalla disposizione di cui all'art. 43 del CTS.

LINK:

Per un approfondimento dell'argomento clicca qui.

2.8. CONTRATTI DI RETE CON CAUSALE DI SOLIDARIETA' - Prorogati anche per il 2021

L'articolo 12, comma 1, proroga, per l'anno 2021, la possibilità - in presenza dei presupposti e delle condizioni richieste dalla legge - di **stipulare contratti di rete con causale di solidarietà**, precedentemente consentita sino al 31 dicembre 2020, al fine di **favorire il mantenimento dei livelli occupazionali** delle imprese di filiere colpite da crisi economiche in seguito a situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati con provvedimenti delle autorità competenti.

La disposizione in commento proroga al 2021 la possibilità di stipulare i suddetti contratti di rete di solidarietà, istituto introdotto dai nuovi commi da 4-sexies a 4-octies dell'art. 3 del D.L. 5/2009, introdotti dal D.L. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio").

Il decreto rilancio, attraverso l'introduzione dei predetti commi, ha disposto che **rientrano tra le finalità del contratto di rete**:

- l'impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete a rischio di perdita del posto di lavoro;
- l'inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o crisi di impresa;
- l'assunzione di figure professionali necessarie al rilancio delle attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.

La Relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che la proroga in esame si è resa necessaria in relazione alle finalità per cui l'istituto è stato introdotto - ossia la **tutela dell'occupazione di imprese di filiere colpite da eventi di crisi dichiarati con provvedimento delle autorità competenti** – in quanto gli effetti della attuale crisi socio-economica derivano, da un lato, dall'emergenza epidemiologica che non è destinata ad esaurirsi in pochi mesi e, dall'altro, da situazioni di crisi o stati di emergenza dichiarati pubblicamente con provvedimento delle autorità non collegate alla pandemia da Covid-19.

Per completezza, si ricorda che, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete stipulato per le suddette finalità deve essere **sottoscritto per atto firmato digitalmente**, con l'assistenza di organizzazioni datoriali rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori.

Tale previsione opera in deroga a quanto previsto dal richiamato articolo 3, comma 4-ter del D.L. n. 5/2009, secondo il quale, ai fini degli adempimenti pubblicitari, il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente, da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, trasmesso ai competenti uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato.

Viene comunque mantenuta ferma la disciplina generale inerente il contratto di rete.

2.9. SOCIETA' BENEFIT - Possibilità di usufruire del credito d'imposta fino al 30 giugno 2021 - Nuovo impulso per la costituzione o trasformazione

Il **comma 1-bis dell'articolo 12**, introdotto nella fase di conversione del decreto-legge, consente di usufruire del credito di imposta per i costi di **costituzione o trasformazione in società benefit fino al 30 giugno 2021**.

Il credito d'imposta viene reso utilizzabile in compensazione a decorrere dal 2021, in luogo di prevederne tale uso per il solo anno 2021.

Viene inoltre specificata la disciplina contabile delle risorse stanziate per il predetto credito d'imposta.

Le norme in esame modificano l'articolo 38-ter del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "*Decreto Rilancio*") che, all'esplicito scopo di sostenere il rafforzamento sull'intero territorio nazionale dell'ecosistema delle società benefit, riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit, riferito, nella formulazione originaria della norma, ai costi sostenuti fino al 31 dicembre 2020.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 7 milioni di euro, che costituisce il relativo limite di spesa.

Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti della normativa europea in materia di aiuti di stato di minore dimensione e, nella formulazione vigente, è utilizzabile in compensazione per l'anno 2021.

Si ricorda che le **società benefit** cui si riferisce l'articolo in esame sono state introdotte in Italia dall'articolo 1, commi 376 e ss. della legge n. 208 del 2015 (Legge di stabilità per il 2016).

Si tratta di società che - nell'esercizio di una attività economica, **oltre allo scopo di dividerne gli utili** - **perseguono una o più finalità di beneficio comune** nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed ogni altro portatore di interesse.

Tali finalità, indicate nell'ambito delle attività dell'oggetto sociale, sono perseguite dalla società attraverso una gestione responsabile, sostenibile, trasparente e mirata a bilanciare, da un lato, gli interessi dei soci e, dall'altro, l'effettivo perseguimento di effetti positivi, o la riduzione di effetti negativi, su uno o più dei suddetti ambiti.

Il comma 379 stabilisce che la società benefit indichi nell'oggetto sociale le finalità di beneficio comune che intende perseguire.

2.10. IMPRESE DI AUTORIPARAZIONE - Proroga dei termini delle verificazioni periodiche della strumentazione metrica

L'articolo 12, comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 il termine per le verifiche periodiche della strumentazione metrica delle imprese di autoriparazione e revisione dei veicoli, in scadenza dalla data di entrata in vigore del provvedimento d'urgenza in esame e fino al 31 maggio 2021.

In particolare, come emerge dalla relazione illustrativa di accompagnamento, la proroga è volta ad aiutare le imprese di autoriparazioni e di revisioni dei veicoli che, a causa del limitarsi degli spostamenti dovuto alle misure restrittive per fronteggiare la pandemia, hanno visto importanti riduzioni del proprio fatturato.

2.11. IMBALLAGGI - Sospeso l'obbligo di etichettatura fino al 31 dicembre 2021

Il **comma 6 dell'articolo 15** interviene sul termine di decorrenza degli obblighi in materia di **etichettatura degli imballaggi** posti a carico dei produttori ai sensi dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del codice dell'ambiente, **sospendendo l'applicazione di tali obblighi fino al 31 dicembre 2021**.

In base al comma 6, è sospesa - fino al 31 dicembre 2021 -l'applicazione dell'articolo 219, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante il codice dell'ambiente.

Tale disposizione prevede che tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla Commissione dell'Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi.

Attenzione però. Restano fermi gli altri obblighi indicati dal secondo periodo del comma 5 dell'articolo 219 del D.lgs. 152/2006 (non soggetti a sospensione), in base al quale: "*I produttori hanno altresì l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/29/CE della Commissione".*

Si segnala che il profilo della etichettatura è **disciplinato a livello europeo**, in connessione agli obiettivi - nell'ottica dell'economia circolare - di raccolta, riutilizzo, nonché recupero e riciclaggio degli imballaggi, oltreché di informazione al consumatore.

Si ricorda in particolare che la direttiva 94/62/CE (c.d. "*Direttiva imballaggi*"), stabilisce all'art. 8 (marcatura e sistema di identificazione) che, per facilitarne la raccolta, il reimpiego e il recupero - incluso il riciclaggio - l'imballaggio deve indicare, ai fini della sua identificazione e classificazione da parte dell'industria interessata, la natura del/i materiale/i utilizzato/i; si prevede poi l'obbligo di marcatura apposta sull'imballaggio stesso o sull'etichetta, la quale deve essere chiaramente visibile e di facile lettura.

La decisione 97/129 - che riguarda tutti gli imballaggi di cui alla Direttiva 94/62/CE - istituisce poi la numerazione e le abbreviazioni su cui si basa il sistema di identificazione.

3. IL FUTURO ASSETTO DEI MINISTERI - SPINTA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, il **decreto-legge n. 22 del 1° marzo 2021**, recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*".

Il decreto-legge **istituisce il Ministero della transizione ecologica**, che assume le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché quelle in materia di politica energetica dal Ministero dello sviluppo economico.

Pertanto:

- il "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" assumerà la denominazione: "**Ministero per la transizione ecologica**";
- Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assumerà la denominazione di "Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili":
- Il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo" diventerà "Ministero della cultura".
- Ai Ministeri attuali verrà aggiunto il "**Ministero per il turismo**", che avrà il compito di curare la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali.

Pertanto, i futuri Ministeri saranno i sequenti:

- 1) Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;
- 5) Ministero dell'economia e delle finanze;
- 6) Ministero dello sviluppo economico;
- 7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- 8) Ministero per la transizione ecologica;
- 9) Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
- 10) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- 11) Ministero dell'istruzione;
- 12) Ministero dell'università e della ricerca;
- 13) Ministero della cultura;
- 14) Ministero della salute;
- 15) Ministero per il turismo.

Contestualmente al **riordino dei ministeri**, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri verranno istituiti due Comitati:

- 1) il **Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE)**, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione;
- 2) il **Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD),** con il compito di assicurare il coordinamento e il monitoraggio dell'attuazione delle iniziative di innovazione tecnologica e transizione digitale delle diverse pubbliche amministrazioni ordinariamente competenti.

LINK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 22/2021 clicca qui.

LINK:

Per un approfondimento sui contenuti e per consultare il comunicato stampa del Governo, clicca qui.

<u>4. MIMS - La nuova organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</u>

Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021, due decreti:

- il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190**, recante "*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- il **D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 191**, recante "*Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti'*.

Per potenziare la capacità del Ministero di programmare e realizzare infrastrutture e sistemi a rete sostenibili, il regolamento prevede la creazione di un nuovo dipartimento che si aggiunge ai due precedenti e al Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera.

Il Ministero avrà quindi **tre dipartimenti**:

- 1) Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi informativi;
- 2) Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali;
- 3) Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

Il **primo** assume le competenze di programmazione e gestione delle infrastrutture e dei sistemi a rete (es. trasporti), alle quali si aggiungono quelle relative ai sistemi informativi, cruciali per monitorare tempestivamente la progettazione e la realizzazione delle infrastrutture, degli investimenti nel settore dei trasporti, delle reti idriche, dell'edilizia pubblica, ecc.

Il **secondo** dipartimento si occupa di opere pubbliche e di altri progetti di grande rilievo per la qualità della vita delle persone e per favorire il superamento dei divari territoriali esistenti nel nostro Paese: dai programmi di edilizia pubblica e rigenerazione urbana (come quello sulla "qualità dell'abitare") all'ammodernamento e potenziamento delle reti idriche, attività fondamentali anche per contrastare gli effetti della crisi climatica.

Il **terzo** dipartimento ha competenza sulle diverse articolazioni del sistema dei trasporti (stradale, ferroviario, aereo, il trasporto pubblico locale, i porti e gli aeroporti), da cui dipende la realizzazione della mobilità sostenibile e il miglioramento della capacità del "Sistema Paese" di competere sul piano economico a livello europeo e internazionale.

A questo dipartimento afferiscono anche le direzioni generali territoriali nelle quali opera la Motorizzazione civile.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto n. 190/2020, clicca qui.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto n. 191/2020, clicca qui.

LINK:

Per accedere al sito del Ministero, clicca qui.

5. START-UP E PMI INNOVATIVE - Al via alle istanze per gli investimenti ricevuti nel 2020

Dal 1º marzo al 30 aprile 2021 le start up e le PMI innovative che nel corso del 2020 hanno ricevuto investimenti in capitale sociale devono presentare **apposita istanza al Ministero dello Sviluppo Economico** al fine di permettere agli investitori di fruire della detrazione IRPEF del 50% introdotta dal decreto Rilancio

Stessa tempistica per gli investimenti ottenuti nel 2021 fino al 1º marzo.

Le richieste devono essere presentate dalle imprese che hanno ricevuto investimenti in capitale sociale nel corso del 2020 e fino al 1º marzo 2021.

Ai fini della fruizione dell'incentivo e prima dell'effettuazione dell'investimento, il legale rappresentante della startup innovativa o della PMI innovativa è tenuto a presentare **istanza sulla piattaforma informatica** "*Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI innovative*".

Nella domanda devono essere indicati: gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto, dell'organismo di investimento collettivo del risparmio; l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore intende effettuare; l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore intende richiedere.

L'adempimento è richiesto al fine di permettere agli investitori di fruire della **detrazione IRPEF del 50%** introdotta dall'art. 38, commi 7 e 8, del D.L. 34/2020 (art. 29-bis del D.L. 179/2012 e art. 4 comma 9-bis del D.L. 3/2015), le cui modalità di attuazione sono state definite con il **decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2020**.

Le disposizioni operative per la presentazione delle istanze sono state fissate dalla **circolare n. 01/2021 del 25 febbraio 2021**, pubblicata sul sito del Ministero dello sviluppo economico il 26 febbraio 2021.

LINK:

Per saperne di più e per scaricare il testo della circolare 01/2021 e della modulistica necessaria clicca qui.

LINK:

Per accedere alla piatta forma informatica clicca qui.

<u>6. START-UP INNOVATIVE - Sanzioni pecuniarie per ritardato adempimento - Dal</u> Ministero i chiarimenti sull'applicabilità della circolare n. 1/V/2020

1) In una precedente circolare (la n. 1/V del 10 settembre 2020), il Ministero dello sviluppo economico aveva affrontato il problema del mancato deposito della attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle startup e delle PMI innovative, in relazione a quanto rispettivamente prescritto dall'articolo 25, comma 16 del D.L. n. 179 del 2012 (per le startup) e dall'articolo 4, comma 7 del D.L. n. 3 del 2015 (per le PMI innovative).

Il problema si era posto in relazione alla dilazione dei termini per l'approvazione dei bilanci d'esercizio, disposta dall'**articolo 106 del D.L. 18 del 2020** (c.d. "*Cura Italia*"), convertito dalla L. n. 27 del 2020, che prevede che il termine per le convocazioni delle assemblee delle società tenute all'obbligo del bilancio sia fissato in 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, indipendentemente dalla previsione statutaria della speciale disposizione di cui all'articolo 2364 c.c.; questa dilazione ha inciso direttamente sulla normativa di settore che qui interessa.

In applicazione del disposto della norma emergenziale appena ricordata, le prescrizioni recate dai citati articoli 25 (comma 15) del D.L. n. 179 e 4 (comma 6) del D.L. n. 3 del 2015, devono essere interpretate nel senso che tutte le startup e le PMI avevano possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 la attestazione di mantenimento dei requisiti.

Il decorso di tale termine, stante la perentoria prescrizione dei commi 16 dell'articolo 25 del D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012 (per le start-up innovative) e 7 dell'articolo 4 del D.L. n. 3/2015, convertito dalla L. n. 33/2015 (per le PMI innovative), comporta la sanzione reale della cancellazione dalle rispettive sezioni speciali.

Tuttavia, entrambe i commi citati (16 e 7), sono stati successivamente **modificati dal D.L. n. 76/2020**, convertito dalla L. n. 120/2020. In entrambi i casi si stabilisce che entro sessanta giorni dalla perdita dei requisiti, la start-up innovativa o l'incubatore certificato e la PMI innovativa sono cancellati dalla sezione speciale del registro delle imprese, con provvedimento del conservatore, permanendo l'iscrizione alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Alla perdita dei requisiti è equiparato il mancato deposito della dichiarazione.

Dunque, i 60 giorni dalla perdita dei requisiti, decorrendo dal 1° agosto, si chiudono il 30 settembre.

Fino al momento in cui la Camera di Commercio non avvia il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro sessanta giorni), è ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo della attestazione de quo. Tenendo tuttavia presente che il ravvedimento operoso elimina la sanzione reale della cancellazione, ma non esclude l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista per l'omissione, nei termini prescritti, di depositi presso il Registro delle imprese (art. 2630 C.C.).

2) Ora, uno studio professionale ha chiesto un conforto interpretativo del Ministero in merito alla giustezza del comportamento attuato da una Camera di Commercio che, a seguito del deposito del "mantenimento dei requisiti" da parte di una startup il 10 settembre 2020, ha applicato le sanzioni di euro 206,00 per tardiva presentazione, indicando come giusta tempistica il 31 luglio 2020 e non più il 30 settembre 2020 come sembrava dall'interpretazione fornita dallo stesso Ministero nella circolare n. 1/V/2020.

La risposta del Ministero è arrivata con il **parere del 4 marzo 2021, Prot. 56979**, nel quale si specifica che la ricostruzione fornita nella richiamata Circolare 1/V, chiaramente intesa a salvare le imprese, ancorchè inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, era al fine di escludere la sanzione reale che della cancellazione dalla sezione speciale concedendo alle imprese la possibilità di un tardivo adempimento.

Rimane il fatto che **tale adempimento è in ogni caso tardivo** e la circolare ministeriale si concludeva richiamando il disposto ineludibile dell'art. 2630 del Codice civile secondo cui vanno sanzionanti i ritardi od omessi depositi presso il Registro delle imprese.

LINK:

Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 56979/2021 clicca qui.

7. MARCHIO DI QUALITA' - Inserimento nel REA attraverso il SUAP - Conservazione nel "Fascicolo d'impresa"

1) Con parere del 9 febbraio 2015, Prot. 18030, il Ministero dello sviluppo economico ha, a suo tempo, fornito chiarimenti in ordine all'inserimento nel REA o nel Registro delle imprese di certificati di qualità, che rispondono a precide direttive europee, emessi da un organismo di certificazione straniero.

Il parere è stato emanato in risposta ad un organismo straniero che lamentava l'inerzia di una Camera di Commercio che non consentiva il deposito di un certificato rilasciato dallo stesso organismo portando come giustificazione che non esistono specifiche previsioni normative e appropriate indicazioni da parte del competente Ministero.

Nel parere il Ministero dello Sviluppo Economico faceva presente che, per la comunicazione di dati al Registro delle imprese / REA e l'alimentazione del fascicolo d'impresa, sono possibili **tre percorsi**:

- 1) quello dell'interscambio di dati tra sportelli unici delle attività produttive e ufficio del Registro delle imprese;
- 2) l'interscambio di dati sulla base di specifici protocolli o convenzioni tra Pubbliche Amministrazioni, soggetti gestori di pubblici servizi e sistema camerale;
- 3) su "comunicazione" da parte dell'impresa.

Nel caso venga utilizzata la modalità della "comunicazione", nell'ambito della procedura "ComUnica", da parte dell'impresa si dovrà tenere presente quanto segue:

- a) il certificato, se redatto il lingua straniera, dovrà essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale;
- b) dovrà essere utilizzato, nel caso di società, il modello S5 e, nel caso di imprese individuali, i modelli, a seconda dei casi, I1 o I2, riportando nel riquadro "Attività prevalente dell'impresa" gli estremi del certificato;
- c) alla modulistica dovrà essere allegato il certificato, tenendo presente che lo stesso sarà inserito nel fascicolo d'impresa e sarà reso disponibile per la consultazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
- **2)** Ricordiamo che l'articolo **43-bis del D.P.R. n. 445/2000**, inserito dall'art. 6 del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011, convertito dalla L. n. 106 del 12 luglio 2011 e rubricato "*Certificazione e documentazione d'impresa*", stabilisce che lo **sportello unico per le attività produttive (SUAP)** deve:
- a) trasmettere alle altre amministrazioni pubbliche coinvolte nel procedimento le comunicazioni e i documenti attestanti atti, fatti, qualità, stati soggettivi, nonchè gli atti di autorizzazione, licenza, concessione, permesso o nulla osta comunque denominati rilasciati dallo stesso sportello unico per le attività produttive o acquisiti da altre amministrazioni ovvero comunicati dall'impresa o dalle agenzie per le imprese, ivi comprese le certificazioni di qualità o ambientali;
- b) inviare alla Camera di Commercio territorialmente competente, ai fini del loro inserimento nel Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) e al fine della raccolta e conservazione in un fascicolo informatico per ciascuna impresa, il duplicato informatico dei documenti di cui alla lettera a).

Le trasmissioni devono avvenire esclusivamente con modalità telematica.

Ricordiamo, inoltre, che il comma 4, dell'articolo 9 della legge n. 180 del 11 novembre 2011 (recante "Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese"), consente alle imprese l'inserimento nel Repertorio economico amministrativo (REA) delle certificazioni funzionali all'attività della stessa.

Le certificazioni relative all'impresa devono essere comunicate dalla stessa al Registro delle imprese anche per il tramite delle agenzie per le imprese e sono inserite dalle Camere di Commercio nel REA.

3) Ora, con un nuovo **parere del 8 marzo 2021, Prot. 61807**, il Ministero è tornato sull'argomento sollecitato da uno studio professionale che ha chiesto chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare il percorso di "comunicazione" descritto nel parere citato al punto 1), per l'inserimento nel REA di un marchio di qualità.

Il Ministero, nel confermare che la certificazione in oggetto, essendo funzionale all'esercizio dell'attività, è materia di inserimento nel REA, dovrà essere **oggetto di Comunicazione allo sportello unico per le**

attività produttive (SUAP), e sarà inserita dalla Camera di Commercio competente per territorio, nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la successiva conservazione, nel fascicolo d'impresa.

Il Ministero, nel precisare che il parere del 2015 aveva la finalità di assicurare il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia, vale a dire prevedere un percorso, anche emergenziale, che consentisse alle imprese l'inserimento nel REA delle certificazioni funzionali all'attività della stessa, come previsto dal comma 4, art, 9 della legge 180/2011, e quello, di superare la criticità connessa alla mancata completa implementazione delle modalità con le quali trasmettere le certificazioni al SUAP, ricorda che lo strumento proposto in quella circostanza era la "Comunicazione" tramite Comunica.

Allo stato attuale, sia la previsione del Regolamento sul fascicolo d'impresa (D.P.R. n. 160 del 2010), sia la forte spinta ad una definitiva implementazione degli Sportelli Unici nel senso di una completa conformità con quanto previsto, anche in ambito comunitario, impongono di utilizzare il corretto strumento per l'invio in questione.

Pertanto, il Ministero, nel confermare che la certificazione in oggetto, essendo funzionale all'esercizio dell'attività, è materia di inserimento nel REA e pertanto dovrà essere oggetto di **Comunicazione al SUAP**, e sarà inserita dalla Camera di Commercio competente per territorio, nel Repertorio Economico Amministrativo (REA), per la successiva conservazione, a valle dell'approvazione del relativo Regolamento, nel **"Fascicolo d'impresa"**.

4) Al fine di completare l'informazione in materia, ricordiamo che il "**Fascicolo d'impresa**" - previsto all'articolo 4 commi 8 e 9 del D.P.R. n. 160/2010 e frutto dell'interscambio informativo tra Registro delle imprese e SUAP - è un servizio delle Camere di Commercio che consente a tutte le Pubbliche Amministrazioni di accedere direttamente a documenti ed atti relativi alle imprese, senza doverne richiedere copia alle imprese stesse.

Il "Fascicolo d'impresa" è quindi costituito dagli atti e dai documenti presentati allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) e trasmessi alla Camera di Commercio; oltre a questi documenti raccoglie attestati emessi in Italia da alcuni Enti di Certificazione, in particolare:

- ACCREDIA (Ente italiano di accreditamento),
- ANAC (Autorità nazionale anti corruzione, per gli attestati SOA),
- Ecocerved (che gestisce, per il Ministero dell'ambiente, l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali).

Tramite questo servizio le Pubbliche Amministrazioni possono consultare e verificare le autorizzazioni di un'impresa senza dover richiedere copia del documento all'impresa stessa.

LINK:

Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 61807/2021 clicca qui.

ITNK

Per scaricare il testo del parere ministeriale n. 18030/2015 clicca qui.

8. RETI ASSOCIATIVE - Dal Ministero del Lavoro chiarimenti su funzionamento e organizzazione

Con **circolare n. 2 del 5 marzo 2021**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali fornisce chiarimenti in merito alla portata applicativa delle norme relative alle **reti associative**, tra cui l'applicabilità delle deroghe alle disposizioni aventi portata generale da parte dei livelli territoriali.

In particolare il Ministero, facendo seguito ad un approfondimento condotto nonché al confronto sviluppato con le Amministrazioni interessate, intende fornire con la circolare alcuni **chiarimenti sulla portata applicativa delle disposizioni codicistiche riguardanti le reti associative**, con particolare riguardo alla composizione delle stesse, al sistema delle deroghe applicabili alle norme generali concernenti il diritto di voto, le deleghe di voto e le competenze delle assemblee e infine all'autonomia (anche relativamente alla materia statutaria) degli enti associati.

L'introduzione della rete associativa, quale ETS costituito in forma tipica, nel quadro di norme recato dal D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore), testimonia l'importanza crescente che l'organizzazione reticolare è venuta acquistando all'interno del Terzo settore, quale soggetto cui sono attribuite tanto una **funzione** di **promozione e supporto** quanto di **coordinamento e di rappresentanza** degli enti che ad essa aderiscono.

L'esistenza di rapporti intersoggettivi tra gli enti costituenti la rete associativa e di interazioni, nelle vicende procedimentali riguardanti la loro iscrizione, permanenza o cancellazione dal RUNTS, con una

pluralità di uffici regionali del RUNTS medesimo, rende particolarmente pressante - sottolinea il Ministero - la **necessità di un'applicazione uniforme della normativa su tutto il territorio nazionale**.

LINK:

Per scaricare il testo della circolare ministeriale n. 2/2021 clicca qui.

9. BENI STRUMENTALI - Semplificate le procedure della "NUOVA SABATINI" - Erogazione in unica soluzione per le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2021

Pubblicate le **nuove modalità di erogazione** delle agevolazioni previste dalla misura "**Nuova Sabatini**" che recepiscono le novità e le **semplificazioni** introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Nello specifico, per tutte le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari **a partire dal 1º gennaio 2021**, l'erogazione del contributo è effettuata in un'**unica soluzione**, indipendentemente dall'importo del finanziamento deliberato, anziché in sei quote annuali come previsto dall'impianto originario dello strumento agevolativo.

A tale scopo, la Legge di Bilancio ha stanziato ulteriori 370 milioni di euro per il 2021.

Rimane, inoltre, confermata l'erogazione del contributo in un'unica soluzione anche per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari:

- dal 1º maggio 2019 e fino al 16 luglio 2020, qualora presentino un finanziamento deliberato di importo non superiore a 100 mila euro
- **dal 17 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020**, qualora presentino un finanziamento deliberato da banche o intermediari finanziari di importo non superiore a 200 mila euro.

La misura agevolativa "Nuova Sabatini" ha l'obiettivo di rafforzare il sistema produttivo e competitivo delle PMI, attraverso l'accesso al credito finalizzato all'acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) ad uso produttivo.

I n particolare, a fronte della concessione di un finanziamento (bancario o in leasing finanziario), di durata massima di **5 anni** e di importo compreso tra **20 mila euro e 4 milioni di euro**, per la realizzazione di un programma di investimenti, il Ministero concede un **contributo** pari all'ammontare complessivo degli **interessi calcolati**, in via convenzionale, sul predetto finanziamento al tasso annuo del:

- 2,75% per la realizzazione di investimenti "ordinari";
- 3,575% per la realizzazione di investimenti in "tecnologie digitali e in sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti" (c.d. investimenti 4.0)

I INK:

Per saperne di più clicca qui.

10. VOUCHER INTERNAZIONALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE - Al via di bando Voucher TEM digitali - In arrivo contributi per le micro e piccole imprese

Nell'ambito della strategia innovativa di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, prende vita uno degli interventi prioritari per il rafforzamento dell'export tramite la progressiva transizione del mondo imprenditoriale verso l'utilizzo sempre più capillare e diffuso della digitalizzazione.

Parte infatti **il 9 marzo 2021** il bando "**voucher TEM digitali**", programma lanciato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale in favore delle piccole imprese italiane e **gestito da Invitalia**, per l'inserimento in azienda di figure specializzate - **i temporary export manager (TEM) con competenze digitali** - in grado di accompagnare e potenziare i processi di internazionalizzazione.

Questa misura si rivolge pertanto ad una figura **nuova di TEM**: non solo un esperto di mercati internazionali, ma anche in grado di supportare la penetrazione commerciale estera dell'impresa attraverso l'uso di **strumenti e canali digitali**.

Prende vita uno degli interventi prioritari per il **rafforzamento dell'export** tramite la progressiva transizione del mondo imprenditoriale verso l'utilizzo sempre più capillare e diffuso della digitalizzazione.

Il voucher è destinato alle **piccole imprese del settore manifatturiero, con meno di 50 addetti**, che hanno necessità di assistenza professionale per avviare o accrescere la loro proiezione sui mercati esteri. Sono ammesse anche le reti tra micro e piccole imprese.

Il contributo è concesso in regime "de minimis":

- **20.000 euro** alle micro e piccole imprese a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 30.000 euro
- **40.000 euro** alle reti a fronte di un contratto di consulenza di importo non inferiore, al netto dell'Iva, a 60.000 euro

È possibile ricevere un **contributo aggiuntivo di 10.000 euro** se si raggiungono i seguenti risultati sui volumi di vendita all'estero:

- **incremento** di almeno il 15% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri registrato nell'esercizio 2022, rispetto allo stesso volume d'affari registrato nell'esercizio 2021
- incidenza nell'esercizio 2022 almeno pari al 6% del volume d'affari derivante da operazioni verso paesi esteri sul totale del volume d'affari

Per utilizzare il voucher, le imprese dovranno stipulare con i TEM, o le società di TEM, iscritti nell'apposito elenco del Ministero, contratti di consulenza per l'internazionalizzazione della durata minima di un anno.

I professionisti intenzionati a iscriversi nell'elenco dei Temporary Export Manager con competenze digitali istituito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale potranno trovare informazioni aggiornate sul sito di Invitalia.

I INK:

Per saperne di più dal sito del Ministero degli Affari esteri clicca qui.

I INK:

Per accedere al sito di Invitalia clicca qui.

11. BANDO ISI 2020 - Fissato il calendario per la presentazione delle domande - Si parte dal 1º giugno 2021

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) ha comunicato le **date di presentazione delle domande** per il finanziamento degli investimenti volti a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti.

Il **Bando ISI 2020** mira a incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro rispetto alle condizioni preesistenti.

La procedura per la compilazione della domanda sarà aperta a partire dal 1° giugno 2021 e fino alle ore 18,00 del 15 luglio 2021.

E' utile ricordare che l'iniziativa è rivolta a:

- tutte le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio; e
- agli Enti del terzo settore.

Sono **escluse** le micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, alle quali è destinato il Bando ISI Agricoltura 2019-2020 e le cui domande sono state inoltrate il 28 gennaio 2021.

La procedura di accesso agli **incentivi a fondo perduto** per il bando ISI generalista, invece, partirà a **giugno 2021**.

Le risorse finanziarie destinate dall'INAIL, ai progetti di miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento.

Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2020 - risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati.

LINK:

Per saperne di più sul Bando ISI 2020 clicca qui.

I INK.

Per il Bando ISI Agricoltura 2019-2020 clicca qui.

12. CINQUE PER MILLE 2021 - Iscrizioni online fino al 12 aprile - Procedure più snelle per l'accreditamento

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato stampa del 8 marzo 2021, ha reso noto che **dal 8 marzo 2021 ha preso il via la fase di iscrizione** degli enti di volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche al riparto del 5 per mille 2021.

Sono tenuti alla presentazione dell'istanza d'iscrizione soltanto gli e**nti di nuova istituzione o non presenti nell'elenco permanente**, mentre non sono tenuti a ripetere la domanda gli enti presenti nell'elenco permanente degli enti del volontariato 2021, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle entrate, e le associazioni sportive dilettantistiche presenti nell'elenco permanente 2021, pubblicato dal CONI sul proprio sito istituzionale.

Tra le novità di quest'anno, introdotte dal **D.P.C.M. 23 luglio 2020**, l'apprezzabile semplificazione delle modalità di accreditamento per l'accesso al riparto del contributo.

In sostanza, gli enti potranno iscriversi al 5 per mille presentando la nuova istanza di accreditamento che contiene già l'autocertificazione sul possesso dei requisiti.

È stato quindi **eliminato il doppio adempimento**, domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Pertanto, diversamente dagli anni precedenti, non dovrà più essere presentata separatamente dal rappresentante legale, entro giugno, la dichiarazione sostitutiva attestante la persistenza in capo all'ente dei requisiti che danno diritto al contributo.

Inoltre, a partire da quest'anno, le associazioni sportive dilettantistiche rivolgeranno la richiesta di accesso al contributo direttamente al CONI, che ha stipulato con l'Agenzia delle entrate una convenzione per la gestione delle istanze di iscrizione. Di conseguenza per il 2021, a differenza degli anni precedenti, le associazioni sportive utilizzeranno modello e software distinti da quelli degli enti del volontariato.

In particolare, l'applicativo per l'iscrizione degli enti del volontariato è disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate, mentre quello per l'iscrizione delle associazioni sportive dilettantistiche è disponibile sul sito del CONI, mediante collegamento con il sito dell'Agenzia delle entrate, nonché sul sito della stessa Agenzia.

Un'ulteriore novità riguarda la **tempistica**. Per il 2021, infatti, l'istanza di accreditamento dovrà essere trasmessa **entro il 12 aprile 2021** (dato che il 10 aprile previsto dal decreto cade di sabato), utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

Infine, gli elenchi degli iscritti saranno pubblicati per gli enti del volontariato dall'Agenzia delle entrate e per le associazioni sportive dilettantistiche dal CONI sui rispettivi siti istituzionali.

In particolare, l'elenco provvisorio degli iscritti sarà pubblicato entro il 20 aprile, mentre le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco potranno essere richieste non oltre il 30 aprile. L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, sarà infine pubblicato, entro il 10 maggio.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

13. CARTELLE DI PAGAMENTO - La notifica via PEC senza firma digitale non invalida <u>l'atto</u>

L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento - o dell'intimazione ad adempiere - da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.

Questo è quanto stabilito dall'ordinanza della Cassazione civile, Sezione V, n. 3940 del 16 febbraio 2021.

IL CASO. La società Alfa s.r.l. ha proposto ricorso avverso l'intimazione di pagamento dell'Agenzia delle Entrate emessa nei confronti della medesima con riferimento ad alcune cartelle di pagamento notificate a mezzo posta elettronica certificata (PEC), che la predetta società contribuente aveva omesso di pagare. La CTP, prima, accoglieva il ricorso della contribuente e la CTR della Basilicata, poi, rigettava l'appello dell'agente della riscossione.

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione con due motivi:

- 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 50, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973 e 26, comma 2, d.lgs. n. 82 del 2005, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto invalida la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto effettuata a mezzo PEC;
- 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973, censurando la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto nulla la notifica dell'intimazione di pagamento in quanto il documento inviato a mezzo PEC era privo di firma autografa.

La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo e fondato il secondo.

Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile sia perché la difesa erariale ha fatto riferimento nel motivo a cartelle di pagamento che nulla hanno a che vedere con il presente giudizio, non ricomprese neppure nell'intimazione di pagamento impugnata, sia perché non ha colto la *ratio decidendi* della sentenza impugnata, che mai ha affermato l'inammissibilità della notificazione a mezzo PEC dell'intimazione ad adempiere.

Il secondo motivo, invece, è stato ritenuto fondato e accolto, poiché la stessa Corte ha affermato il principio secondo cui in caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea - ma è lo stesso per l'intimazione ad adempiere - non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso.

L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento - o dell'intimazione ad adempiere - da parte del funzionario competente **non comporta l'invalidità dell'atto**, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento **sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo**. Tanto più che, a norma dell'art. 25 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nel ruoli, al pari dell'intimazione ad adempiere, ex art. 50, comma 3, del D.P.R. n. 602 del 1973, deve essere predisposta secondo **il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore, ma solo la sua intestazione e indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.**

Tale principio è stato ribadito da questa Corte, la quale ha affermato che, in tema di requisiti formali del ruolo d'imposta, l'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973 **non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione**, sicché non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi ad una generica contestazione dell'esistenza del potere o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno delle sue deduzioni.

LINK:

Per consultare il testo dell'ordinanza n. 3940/2021 clicca qui.

14. PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA VIA PEC - La notifica si perfeziona uqualmente anche se la casella di posta elettronica è piena

Quando una casella di posta elettronica esaurisce lo spazio di memoria disponibile per l'archiviazione non può più ricevere nuovi messaggi. Ma intanto i mittenti continuano ad inviarli e, spesso, non sanno che i recapiti non giungono a destinazione, a meno che il sistema non li avvisi dell'accaduto.

Finché si tratta di un normale indirizzo e-mail, il problema non è grave, anche se rimane il rischio di perdere qualcosa di importante; ma quando il fenomeno avviene sulla posta elettronica certificata è possibile che sfuggano le notifiche di atti legali, giudiziali o tributari.

Per il mittente però questi messaggi risultano regolarmente inviati, tant'è che dispone anche della ricevuta di consegna, ma in concreto il destinatario non li ha visualizzati e non potrà farlo fino a quando non provvederà a svuotare la propria casella di posta.

Quando ciò si verifica la notifica PEC su casella piena è valida o può essere contestata?

La legge stabilisce i rispettivi oneri posti a carico del mittente e del destinatario e la giurisprudenza si è espressa più volte al riguardo: la notifica si intende perfezionata anche quando la casella è satura e non può ricevere l'atto notificato, che però era stato validamente spedito; perciò, gli effetti della notifica si realizzano comunque nei confronti di chi non ha provveduto a gestire in modo adeguato il proprio spazio di archiviazione.

A tale riguardo, segnaliamo una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (n. 5646/2021 depositata il 2 marzo 2021) che, in sostanza, afferma che la notifica si perfeziona anche se la casella di posta elettronica è piena.

La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di aver rinvenuto la "casella PEC del destinatario piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi.

Perciò, in definitiva, la **mancata ricezione del messaggio** a causa dello **spazio pieno** sulla casella PEC alla quale è stato indirizzato non potrà essere addotta dal destinatario come motivo valido per contestare la notifica effettuata nei suoi confronti.

Nonostante la mancata ricezione della comunicazione per causa a lui imputabile, il destinatario - si legge nella sentenza - è comunque nella condizione di prendere cognizione degli estremi della comunicazione medesima, in quanto il sistema invia un avviso al portale dei servizi telematici, di modo che il difensore destinatario, accedendovi, viene informato dell'avvenuto deposito (v. Cass. n. 3965 del 2020; Cass. n. 20698 del 2018; Cass. pen. n. 54141 del 2017). Infatti, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del D.M. n. 44 del 2011, "nel caso in cui viene generato un avviso di mancata consegna previsto dalle regole tecniche della posta elettronica certificata (...) viene pubblicato nel portale dei servizi telematici, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34, un apposito avviso di avvenuta comunicazione o notificazione dell'atto nella cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario contenente i soli elementi identificativi del procedimento e delle parti e loro patrocinatori".

Peraltro, in altra occasione, questa Corte ha avuto modo di affermare che: "La notificazione di un atto eseguita ad un soggetto, obbligato per legge a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, si ha per perfezionata con la ricevuta con cui l'operatore attesta di avere rinvenuto la cd. casella PEC del destinatario "piena", da considerarsi equiparata alla ricevuta di avvenuta consegna, in quanto il mancato inserimento nella casella di posta per saturazione della capienza rappresenta un evento imputabile al destinatario, per l'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi" (Cass. n. 3164 del 11 febbraio 2020).

I INK:

Per consultare il testo della sentenza n. 5646/2021 clicca qui.

<u>15. VENDEMMIA 2020 - Raccolti in Italia oltre 70 milioni di quintali di uve da vino - Prezzi in calo - Dati Unioncamere e BMTI</u>

Il 2020 è stato un **anno particolare anche per il settore vitivinicolo**. A darne evidenza sono **Unioncamere** e **BMTI** (*la società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell'informazione economica*) nel loro **Report sulle uve da vino,** un'analisi sull'andamento del mercato delle uve da vino nel 2020, realizzata a partire dai prezzi rilevati dalle Camere di commercio.

Durante la vendemmia del 2020, in Italia, sono stati raccolti oltre 70 milioni di quintali di uve da vino (elaborazione BMTI su dati Istat), corrispondenti ad un aumento del 3% rispetto al 2019 e del 2% rispetto alla media del quinquennio 2015-2019.

Questo incremento è il risultato di un andamento climatico che, nel complesso, ha favorito la maturazione dell'uva e la sua buona qualità.

Come altri comparti dell'agroalimentare, però, anche il mercato vinicolo ha risentito dell'**impatto della pandemia**. A fronte del buon andamento nelle quantità, con l'Italia che mantiene la leadership mondiale nella produzione di vino, meno positivo è stato il riscontro nei listini all'ingrosso a causa della **chiusura totale dell'industria alberghiera** durante il *lockdown* di marzo e aprile e le successive chiusure parziali nell'ultima parte dell'anno.

A subirne maggiormente le conseguenze sono stati proprio i **vini di qualità** che sono i più consumati nella ristorazione.

Secondo i dati di Unioncamere e BMTI, i prezzi del vino hanno subito un **calo medio dell'1,4% rispetto al 2019**. Più accentuata però la flessione in chiusura d'anno, con un calo a dicembre del 5% su base annua.

LINK:

Per consultare il testo del Report sulle uve da vino redatto da Unioncamere e BMTI clicca qui.

ITNK

Per accedere alla pagina dedicata del sito della BMTI clicca qui.

16. EMERGENZA COVID-19 - Le richieste delle donne d'impresa europee

In Italia come nel resto di Europa, le donne imprenditrici chiedono soprattutto quattro tipologie di intervento:

- 1) **formazione** e sostegno per cogliere la sfida del **digitale**;
- 2) misure di supporto mirate alle loro esigenze;
- 3) maggiore attenzione all'occupazione femminile;
- 4) **adozione di misure** che non rendano vani gli sforzi compiuti durante la pandemia ma **assicurino un trasformazione duratura del business**.

E' quanto emerge dal sondaggio effettuato da **Eurochambres Women Network** (il coordinamento permanente presso l'associazione delle **Camere di commercio europee** dedicato all'**imprenditoria femminile**), realizzato in 20 Paesi del Vecchio Continente.

Un sondaggio al quale ha contribuito anche **Unioncamere** con il supporto della rete dei **Comitati per l'imprenditorialità femminile** delle Camere di commercio, presente a "*Women entrepreneurship and the pandemic: challenges and solutions 1 year on*", l'incontro tenutosi il 4 marzo 2021 e promosso in vista della Giornata internazionale della donna.

I INK:

Per consultare il testo del Comunicato stampa di Unioncamere clicca qui.

I INK:

Per accedere al sito Eurochambres Women Network clicca qui.

17. UNITA' IMMOBILIARI RESIDENZIALI - IVA per l'energia elettrica al 10%

L'aliquota IVA ridotta del 10% si applica alle forniture di energia elettrica di condomini composti "esclusivamente" da unità immobiliari residenziali, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a "uso domestico" per il consumo finale.

Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 142 del 3 marzo 2021.

Per quanto concerne la nozione di forniture di energia elettrica per "uso domestico" di cui al primo periodo del n. 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972, è stato più volte precisato che tale presupposto si realizza nei confronti di soggetti che, quali consumatori finali, impiegano l'energia elettrica nella propria abitazione privata a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito di residenzialità, e non la utilizzano nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini dell'IVA, anche se in regime di esenzione.

L'espressione "uso domestico" è stata interpretata più restrittivamente con riguardo, però, alle utenze a utilizzazione promiscua, imponendo l'applicazione dell'aliquota ordinaria sull'intera fornitura nei casi in cui non sia possibile determinare il quantitativo effettivamente impiegato per usi domestici agevolati, per mancanza di distinti contatori, in ossequio al principio generale secondo cui la disciplina ordinaria può essere derogata da quella speciale solo nell'ipotesi in cui siano individuati i presupposti previsti da quest'ultima.

In numerosi precedenti, pubblici e non, è stato posto l'accento sulla necessità di criteri oggettivi per la determinazione del consumo di energia riferibile all'uso domestico.

Sulla base della prassi richiamata, pertanto, prevale una posizione favorevole al riconoscimento dell'aliquota ridotta in contesti esclusivamente residenziali.

La qualificazione come "uso domestico" o "promiscuo" delle parti condominiali è coerente, peraltro, con la disciplina civilistica di riferimento, in ragione della peculiare relazione di accessorietà esistente tra le parti comuni dell'edificio e le unità immobiliari, di cui all'art. 1117 e seguenti del Codice civile, che non consente di considerare tali parti come distinte e autonome rispetto alle proprietà dei condòmini.

Ciò in quanto il diritto di condominio rappresenta una forma di comunione che si costituisce *ipso iure et facto* sulle parti comuni dell'edificio, in cui coesiste una proprietà individuale dei singoli condòmini, costituita dall'appartamento o altre unità immobiliari accatastate separatamente (box, cantine, etc.) e una comproprietà sui beni comuni dell'immobile, per cui le parti comuni condominiali non offrono alcuna utilità autonoma e compiuta, ma la loro utilizzazione oggettiva e il loro godimento soggettivo sono unicamente strumentali all'utilizzazione o al godimento delle parti individuali.

Inoltre, sotto il profilo della soggettività giuridica, il condominio si qualifica come un mero ente di gestione delle parti comuni per conto dei condòmini limitatamente all'amministrazione e al buon uso della cosa comune senza interferire nei diritti autonomi di ciascun condomino.

Pertanto l'**aliquota IVA ridotta** di cui al n. 103 si applica alle forniture di energia elettrica di **condomini composti "esclusivamente**" da **unità immobiliari residenziali**, ossia da abitazioni private che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale.

Trattandosi di condominio composto esclusivamente da unità immobiliari residenziali che utilizzano l'energia esclusivamente a uso domestico per il consumo finale si applica l'**aliquota IVA ridotta del 10%**.

LINK:

Per consultare il testo della risposta ad Interpello n. 142/2021 clicca qui.

18. DECENNIO DIGITALE EUROPEO - Definita dall'Europa la rotta della transizione digitale entro il 2030

Il 9 marzo 2021 la Commissione ha presentato una visione e prospettive per la **trasformazione digitale dell'Europa entro il 2030**, che sarà fondamentale anche ai fini della transizione verso un'economia a impatto climatico zero, circolare e resiliente.

Le tecnologie digitali sono state fondamentali per il mantenimento della vita sociale ed economica durante la crisi del coronavirus e saranno il fattore di differenziazione principale in una transizione efficace verso una società e un'economia post-pandemiche sostenibili.

In particolare, l'ambizione dell'UE è conseguire la sovranità digitale in un mondo aperto e interconnesso e perseguire politiche per il digitale che conferiscano ai cittadini e alle imprese l'autonomia e la responsabilità necessarie per conseguire un futuro digitale antropocentrico, sostenibile e più prospero.

A tal fine è necessario porre rimedio alle vulnerabilità e alle dipendenze, come pure accelerare gli investimenti.

Gli obiettivi che l'UE ambisce a raggiungere per il 2030 sono riassunti dalla Commissione in una "**bussola per il digitale**" concepita attorno a quattro punti cardinali:

- le competenze,
- le infrastrutture digitali sicure e sostenibili,
- la trasformazione digitale delle imprese,
- la digitalizzazione dei servizi pubblici.

Nel dettaglio, la Commissione propone in termini concreti i seguenti quattro punti cardinali:

- 1) **cittadini dotati di competenze digitali e professionisti altamente qualificati nel settore digitale**. Entro il 2030 almeno l'80% della popolazione adulta dovrebbe possedere competenze digitali di base e 20 milioni di specialisti dovrebbero essere impiegati nell'UE nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con un aumento del numero di donne operative nel settore;
- 2) **infrastrutture digitali sostenibili, sicure e performanti**. Entro il 2030 tutte le famiglie dell'UE dovrebbero beneficiare di una connettività Gigabit e tutte le zone abitate dovrebbero essere coperte dal 5G; la produzione di semiconduttori sostenibili e all'avanguardia in Europa dovrebbe rappresentare il 20% della produzione mondiale; 10 000 nodi periferici a impatto climatico zero e altamente sicuri dovrebbero essere installati nell'UE e l'Europa dovrebbe dotarsi del suo primo computer quantistico;
- 3) **trasformazione digitale delle imprese**. Entro il 2030 tre imprese su quattro dovrebbero utilizzare servizi di cloud computing, big data e intelligenza artificiale; oltre il 90% delle PMI dovrebbe raggiungere almeno un livello di base di intensità digitale e dovrebbe raddoppiare il numero di imprese "unicorno" nell'UE;

4) **digitalizzazione dei servizi pubblici**. Entro il 2030 tutti i servizi pubblici principali dovrebbero essere disponibili online, tutti i cittadini avranno accesso alla propria cartella clinica elettronica e l'80% dei cittadini dovrebbe utilizzare l'identificazione digitale (*eID*).

Gli Stati membri hanno assunto l'impegno di destinare, nei rispettivi piani per la ripresa e la resilienza, almeno il 20% alla priorità digitale.

Tra i progetti multinazionali di possibile realizzazione figurano un'infrastruttura di elaborazione dati paneuropea interconnessa, la progettazione e la diffusione di processori a consumo ridotto affidabili di prossima generazione o le amministrazioni pubbliche connesse.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.

19. PASSAPORTO VACCINALE - Illegittimo senza norme ad hoc - I rilievi del Garante Privacy

1) Con comunicato del 1º marzo 2021 il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto sulla questione delle soluzioni, tipo i "pass vaccinali", oppure anche digitali come le app, per rendere l'informazione sull'essersi vaccinati o meno come condizione per l'accesso a determinati locali o per la fruizione di taluni servizi, come hotel, aeroporti, stazioni, palestre, ecc.

Il Garante ha prima di tutto richiamato l'attenzione dei decisori pubblici e degli operatori privati sull'**obbligo di rispettare la disciplina in materia di dati personali.**

I dati relativi allo stato vaccinale – scrive l'Autorità garante – "sono dati particolarmente delicati e un loro trattamento non corretto può determinare conseguenze gravissime per la vita e i diritti fondamentali delle persone: conseguenze che, nel caso di specie, possono tradursi in discriminazioni, violazioni e compressioni illegittime di libertà costituzionali".

Pertanto, il Garante ritiene che il trattamento dei dati relativi allo stato vaccinale di una persona, a fini dell'accesso a determinati luoghi o per il godimento di taluni servizi, "debba essere oggetto di una norma di legge nazionale, conforme ai principi in materia di protezione dei dati personali (in particolare, quelli di proporzionalità, limitazione delle finalità e di minimizzazione dei dati), in modo da realizzare un equo bilanciamento tra l'interesse pubblico che si intende perseguire e l'interesse individuale alla riservatezza".

Quindi **niente utilizzo in qualsiasi forma, di app o di pass destinati a distinguere fra soggetti vaccinati e soggetti non**, né da parte di soggetti pubblici né da parte di soggetti privati.

2) Lo stesso 1° marzo la Vice Presidente del Garante per la protezione dei dati personali, Ginevra Cerrina Feroni, è intervenuta sullo stesso tema, con comunicato pubblicato sul sito del Garante medesimo, ricordando che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, nella risoluzione del 27 gennaio 2021, ha messo in guardia da forme di discriminazione nei confronti di coloro che decidano di non vaccinarsi, nel pieno esercizio della loro libertà di autodeterminazione.

E ha sottolineato che, se non c'è obbligo di vaccino, "non sono ammissibili forme alcune di discriminazione, nel senso di limitazione e compressione di diritti in danno di soggetti che non abbiano ancora potuto vaccinarsi o rinunzino alla copertura vaccinale". Ciò anche alla luce del dettato dell'art. 32 della Costituzione, che vieta ogni forma di trattamento sanitario obbligatorio in assenza di una espressa e perciò eccezionale previsione di legge e fatto salvo in ogni caso il rispetto della persona umana.

"Ne discende dunque – continua la Vice Presidente – che la previsione di un pass/certificato recante informazioni sulla sottoposizione del cittadino al vaccino – al fine di consentire l'accesso, riservato o privilegiato, in determinati luoghi (aeroporti, alberghi, cinema, ristoranti, ecc.) e la fruizione di determinati servizi incidenti sul libertà costituzionalmente garantite (di svago, di libera esplicazione della propria personalità, di circolazione)" "introdurrebbe, direttamente, un trattamento discriminatorio e sanzionatorio per i non vaccinati e, in forma surrettizia, l'obbligo del vaccino".

Se poi i passo o i certificati si volessero davvero fare, precisa la Vice Presidente, "un tale obbligo, con le correlate 'sanzioni', non potrebbe che essere il frutto di una chiara scelta legislativa statuale" e "non certo quello dell'iniziativa estemporanea, pur animata dalle migliori intenzioni, di singole istituzioni pubbliche o di operatori privati'.

LINK:

Per consultare il testo del comunicato del Garante Privacy clicca qui.

20. DISPOSITIVI INDOSSABILI - I rischi per la privacy. Che fine fanno le informazioni raccolte? Intervista al presidente Pasquale Stanzione

Che fine fanno i dati che i wearable raccolgono in continuazione? Sono al sicuro oppure rischiano di essere alla mercé di malintenzionati che possono utilizzarli violando la nostra privacy? Chi, anche tra i più strenui tecnoentusiasti, non s'è mai posto queste domande?

Da Wikipedia apprendiamo che un **dispositivo indossabile** (in inglese, *wearable device*) fa parte di una tipologia di dispositivi elettronici che si indossano solitamente sul polso e hanno funzioni quali notificatori collegati allo smartphone con il wireless, le onde medie FM o più spesso con il Bluetooth. A ciò si aggiungono funzionalità spesso legate al fitness.

Tra i dispositivi indossabili troviamo principalmente gli smartwatch, ovvero orologi intelligenti, che se hanno funzioni telefoniche si chiamano watch phone.

Poi ci sono dei braccialetti intelligenti detti fitness band che interagiscono con l'utente o tramite schermi o con dei LED e hanno sensori per il monitoraggio dell'attività fisica, cardiaca e del sonno.

Altre tipologie di dispositivi indossabili, sono i visori di realtà aumentata come il Samsung Gear VR e il Google Cardboard, e gli occhiali intelligenti quali i Google Glass.

Bisogna essere coscienti – si legge nel comunicato - del fatto che **l'era dei dispositivi indossabili crea nuovi rischi per la privacy** o li aumenta raccogliendo informazioni personali aggiuntive e possibilmente sensibili e facendolo in modi discreti o di nascosto.

L'Organizzazione mondiale della sanità, nel documento "Global strategy on digital health 2020-2025" sottolinea che i dati sanitari devono essere classificati come dati personali sensibili che richiedono il più alto standard di sicurezza possibile.

Enfatizza pertanto la necessità di una **solida base giuridica e normativa per proteggere la privacy**, la riservatezza e il trattamento dei dati sanitari personali e per affrontare la cybersicurezza, il rafforzamento della fiducia, la responsabilità e la governance, l'etica, l'equità, lo sviluppo di capacità e l'alfabetizzazione.

Su questi temi è stata pubblicata, sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali, una **intervista al professor Pasquale Stanzione**, presidente dell'Autorità dei Garante per la privacy di aiutarci a capire qual è la posta in gioco.

LINK:

Per consultare il testo dell'intervista clicca qui.



1) EMERGENZA COVID-19 - SPETTA ALLO STATO E NON ALLE REGIONI DETERMINARE LE MISURE NECESSARIE AL CONTRASTO DELLA PANDEMIA

La **legge della Regione Valle d'Aosta** n. 11 del 9 dicembre 2020, che consente misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19 diverse da quelle statali, era già stata sospesa in via cautelare con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 4/2021.

In data 24 febbraio 2021, la stessa Corte, riunitasi in camera di consiglio, ha **accolto il ricorso del Governo** contro la legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 9 dicembre 2020 che prevedeva misure di contenimento del contagio da Covid-19 diverse da quelle statali.

In attesa del deposito delle motivazioni, l'Ufficio stampa della Corte ha comunicato che l'accoglimento del ricorso è stato accolto limitatamente alle disposizioni con le quali la legge impugnata ha introdotto **misure di contrasto** all'epidemia differenti da quelle previste dalla disciplina statale. Difatti «e il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da Covid-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale».

LINK:

Per consultare il comunicato stampa della Corte Costituzionale clicca qui.

2) RISANAMENTO IMPRESE AGRICOLE - LE LINEE GUIDA DEI COMMERCIALISTI

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato un documento dal titolo "Linee guida per il risanamento delle imprese agricole".

Il documento, redatto a cura del Tavolo di lavoro sul sovraindebitamento delle aziende agricole con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori agricoli (CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Alleanza Cooperative Italiane, AnBi) e con l'Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA), approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle crisi delle imprese agricole e individua linee guida e modelli utili sia al consulente dell'imprenditore agricolo, sia agli OCC e ai gestori, qualora esso acceda alla composizione della crisi tramite gli strumenti individuati nella legge n. 3/2012.

LINK:

Per saperne di più e per consultare il testo del documento clicca qui.

3) REVISIONE DEI FABBISOGNI STANDARD DEI COMUNI - Disponibile il questionario unico FC60U

Con **D.M. 9 febbraio 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2021, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha reso noto che è disponibile sul sito internet della SOSE (Soluzioni per il sistema economico S.p.a.), il **nuovo questionario, denominato FC60U** - Questionario unico per i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane delle regioni a statuto ordinario e per i comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana ai fini del monitoraggio e della revisione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali.

Il questionario deve essere **restituito alla SOSE** da parte dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane delle regioni a statuto ordinario e da parte dei comuni e unioni di comuni della Regione Siciliana, interamente compilato con i dati richiesti, **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, con l'invio a mezzo telematico.

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

4) BONUS PUBBLICITA' - Al via le domande per la prenotazione del bonus

E' aperto lo sportello per prenotare il bonus pubblicità relativo agli investimenti effettuati o da effettuare nel 2021. A seconda della tipologia degli investimenti pubblicitari, se su stampa o su tv/radio locali, ci sono requisiti di accesso e modalità di calcolo differenti.

Le indicazioni sono contenute nelle **istruzioni per la presentazione della domanda** pubblicate dall'Agenzia delle Entrate. Modello e istruzioni sono aggiornati al 24 febbraio 2021.

La comunicazione per l'accesso al credito d'imposta deve essere presentata **dal 1º al 31 marzo 2021** tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.

LINK:

Per consultare il testo del modello con le relative istruzioni clicca qui.

5) BONUS RICERCA E SVILUPPO - ISTITUITI I CODICI TRIBUTO

L'Agenzia delle Entrate, con la **risoluzione n. 13/E del 1º marzo 2021**, ha istituito i **codici tributo 6938, 6939 e 6940** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta previsto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2022, per gli investimenti in:

- ricerca e sviluppo,
- transizione ecologica,
- innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Il credito d'imposta spettante è utilizzabile **esclusivamente in compensazione**, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione.

I codici 6939 e 6940 devono essere utilizzati esclusivamente per compensare il maggior credito d'imposta corrispondente all'incremento dell'aliquota dell'agevolazione previsto per gli investimenti in ricerca e sviluppo nelle regioni del Mezzogiorno e del sisma centro Italia.

Mentre il codice **6938** va utilizzato per il credito d'imposta investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative.

LINK:

Per consultare il testo della risoluzione n. 13/E/2021 clicca qui.

6) ASSONIME - Guida aggiornata alla legislazione di emergenza Covid-19

ASSONIME mette a disposizione la "**Guida aggiornata alla legislazione di emergenza Covid-19**", che contiene gli aggiornamenti alle misure introdotte dalla Legge di conversione del cd. "*Decreto Milleproroghe*" (decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021 n. 21).

Il documento si divide in due parti: la **prima parte** contiene una sintesi cronologica di tutti i provvedimenti adottati, dalla prima dichiarazione dello stato di emergenza al decreto *Milleproroghe*, tenendo conto anche del Temporary Framework europeo sugli aiuti di Stato.

La **seconda parte** descrive le misure nuove o quelle prorogate, attualmente in vigore, divise per ambiti tematici: organizzazione aziendale, continuità operativa, rafforzamento patrimoniale, agevolazioni al credito.

LINK:

Per consultare il testo della guida clicca qui.

7) PAGAMENTO TARI - TEFA MEDIANTE LA PIATTAFORMA pagoPA

Con un comunicato del 8 marzo 2021, il Dipartimento delle Finanze ha reso noto che con **decreto ministeriale del 21 ottobre 2020** sono state definite le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della **tassa sui rifiuti (TARI)**, della **tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)** mediante la piattaforma pagoPA.

In considerazione di quanto stabilito da tale provvedimento, PagoPA Spa ha introdotto una **nuova modalità di pagamento "multi-beneficiario"** per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA.

Per l'incasso congiunto delle suddette entrate, quindi, i Comuni, le Città Metropolitane e le Province – tramite i loro Partner tecnologici – e i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP), dovranno prevedere un piano di adeguamento delle proprie procedure per l'attuazione delle misure di cui sopra.

Per evitare che gli sviluppi informatici in capo agli Enti creditori e ai PSP comportino ritardi e disservizi nei confronti dell'utenza, considerati i tempi di adeguamento delle procedure informatiche di gestione degli avvisi multi-beneficiario, si ritiene che il pagamento di tali avvisi possa prudentemente avvenire a decorrere dal 1° luglio 2021.

LINK:

Per saperne di più clicca qui.



.... DAL 1° MARZO 2021 SONO IN VIGORE LE NORME SUL DIRITTO ALLA RIPARAZIONE!

Quante volte di fronte al prodotto che si guasta ci troviamo a dover risolvere il dilemma: **ripararlo** o comprarne uno nuovo?

Assieme alla **nuova etichetta energetica degli elettrodomestici**, da marzo i consumatori europei possono contare anche sul **diritto alla riparabilità**.

Si tratta di **un'iniziativa approvata dal Parlamento europeo** che mira a contenere il problema dell'**obsolescenza programmata**, ovvero le cause dell'eccessiva sostituzione dei prodotti e del loro prematuro fine vita, anche attraverso un sistema di **incentivi all'economia circolare** e puntando dritto verso elettrodomestici e dispositivi elettronici più facilmente riparabili e disassemblabili a fine vita.

Il diritto alla riparazione (o "*Right to repair*") previsto dal **Regolamento (UE) 2021/341 della Commissione del 23 febbraio 2021** va proprio in questa direzione. Ma in cosa consiste?

Nello specifico del nuovo regolamento europeo, il diritto di riparazione non è riconosciuto per tutti i prodotti ma solo per alcuni.

Secondo la normativa, per ora, per **quattro categorie di elettrodomestici:** frigoriferi, lavastoviglie, lavatrici, televisori.

In particolare si garantisce:

- che i **pezzi di ricambio siano disponibili per un lungo periodo dopo l'acquisto**: minimo 7 anni per gli apparecchi di refrigerazione (10 anni per le guarnizioni delle porte); minimo 10 anni per lavatrici e lavasciuga domestiche; minimo 10 anni per le lavastoviglie domestiche (7 anni per alcune parti per le quali l'accesso può essere limitato ai riparatori professionisti);
- che, durante tale periodo, il produttore assicuri la consegna dei pezzi di ricambio entro 15 giorni lavorativi;
- che i pezzi di ricambio possano essere sostituiti con strumenti comunemente disponibili e senza danni permanenti all'apparecchio.

In pratica le nuove regole obbligano i produttori di apparecchi elettronici come lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi e televisori a **rispettare determinati criteri di progettazione e realizzazione**: questo per fare in modo che risultino facili da riparare anche al di fuori dei circuiti ufficiali.

LINK:

Per scaricare il testo del regolamento (UE) 2021/341 clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Repubblica italiana I provvedimenti scelti per voi (dal 1° al 10 Marzo 2021)

1) Legge 26 febbraio 2021, n. 21: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonchè in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto". (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1º marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del D.L. n. 183/2021, coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.

2) Decreto-Legge 1 marzo 2021, n. 22: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.

3) ISTAT - Comunicato - Indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di gennaio 2021, che si pubblicano ai sensi dell'articolo 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). (Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del comunicato clicca qui.

4) D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 190: Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

5) D.P.C.M. 23 dicembre 2020, n. 191: Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021).

I INK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

6) D.P.C.M. 21 gennaio 2021: Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

7) Ministero dell'Interno - Decreto 26 gennaio 2021: Determinazione del costo medio del rimpatrio, per l'anno 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 56 del 6 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

8) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 29 dicembre 2020: Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021. (Gazzetta Ufficiale n. 57 del 8 marzo 2021).

ITNK

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

9) Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 3 febbraio 2021: Regolamento concernente i requisiti di accesso, condizioni, criteri e modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato. (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del decreto clicca qui.

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE Unione europea I provvedimenti scelti per voi (dal 1° al 10 Marzo 2021)

1) Raccomandazione (UE) 2021/402 della Commissione del 4 marzo 2021 relativa a un sostegno attivo ed efficace all'occupazione (EASE) in seguito alla crisi COVID-19. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 80 del 8 marzo 2021).

LINK:

Per scaricare il testo del raccomandazione clicca qui.

... Vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sulle notizie?

... Iscriviti al nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)